



## REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Scopo** **Art. 1**  
Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli spazi di proprietà del Comune destinati all'inumazione dei defunti.
- Proprietà, ubicazione** **Art. 2**  
Il cimitero sorge al mappale n° 241 RFD, di proprietà comunale.
- Amministrazione** **Art. 3**  
<sup>1</sup>Il cimitero è amministrato dal Municipio tramite i suoi uffici, riservate le competenze del medico delegato e dell'Autorità cantonale.  
<sup>2</sup>Esso provvede alla manutenzione, alla pulizia, all'ordine, al disciplinamento e al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e delle vigenti leggi.
- Registro delle sepolture** **Art. 4**  
<sup>1</sup>Il Municipio è responsabile:  
a) dell'aggiornamento del piano del cimitero sul quale sono indicate le aree di sepoltura ed i singoli posti;  
b) del registro delle sepolture con nome, cognome, paternità, data di nascita, attinenza o nazionalità del defunto, in conformità con l'autorizzazione municipale, nonché di tutte le indicazioni relative alla sepoltura (data del decesso, tipo di concessione e di monumenti).  
<sup>2</sup>Il registro viene tenuto presso la Cancelleria comunale.

### TITOLO II INUMAZIONI

- Autorizzazione** **Art. 5**  
<sup>1</sup>Nessuna salma può essere inumata nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio e prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, fermo restando un minimo di 24 ore dal decesso.  
<sup>2</sup>Tutte le inumazioni devono avvenire di giorno.
- Diritto alla sepoltura** **Art. 6**  
Nel cimitero sono accolte le salme, le ossa e le ceneri:  
a) di persone domiciliate o attinenti di Melide;  
b) di persone non domiciliate e non attinenti di Melide, ma aventi diritto ad una sepoltura privata in tomba di famiglia, tomba privata, cappella;
- 
- 
-



- c) di persone decedute nella giurisdizione comunale;
- d) di persone non domiciliate e non attinenti di Melide i cui parenti ne fanno giustificata richiesta, a giudizio del Municipio.

**Suddivisione e disposizione**

**Art. 7**

<sup>1</sup>La disposizione del cimitero è conforme all'ordine stabilito dall'apposito piano, che è parte integrante del presente regolamento.

<sup>2</sup>Il cimitero è composto dalle seguenti aree:

- a) campi comuni, indicati con le lettere U, V, W, Z sul piano del cimitero;
- b) campi per bambini fino a 10 anni, indicati con la lettera S, T sul piano del cimitero;
- c) campi a tempo determinato, indicati con le lettere B, D, E, F, G, H, I, J, K, L sul piano del cimitero;
- d) campi a tempo indeterminato, indicati con le lettere A, C, M, N, O, P, Q, R sul piano del cimitero;
- e) cappella;
- f) ossari – cinerari;
- g) loculi colombari.

**Concessioni**

**Art. 8**

<sup>1</sup>Le concessioni sono rilasciate al momento del decesso, secondo l'ordine progressivo risultante dal piano del cimitero depositato presso la Cancelleria comunale e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.

<sup>2</sup>Resta esclusa la riservazione dei posti prima del decesso.

**Durata e rinnovo della concessione**

**Art. 9**

<sup>1</sup>La durata ed il rinnovo della concessione è così stabilita:

- a) campi comuni  
durata: 20 anni  
rinnovo: non consentito
- b) campi per bambini fino a 10 anni  
durata: 20 anni  
rinnovo: non consentito
- c) campi a tempo determinato  
durata: 30 anni  
rinnovo: 30 anni, una volta
- d) campi a tempo indeterminato  
durata: 99 anni  
rinnovo: non consentito
- e) cappella  
durata: 99 anni  
rinnovo: non consentito
- f) cinerari - ossari  
durata: 99 anni  
rinnovo: non consentito
- g) loculi colombari  
durata: 99 anni  
rinnovo: non consentito





<sup>2</sup>La durata della concessione decorre dalla data del suo rilascio.

**Effetto della concessione**

**Art. 10**

<sup>1</sup>Le concessioni si riferiscono all'uso e non danno diritto alla proprietà del terreno.

<sup>2</sup>Qualsiasi cessione fra privati è vietata.

**Rinuncia della concessione**

**Art. 11**

<sup>1</sup>Nel caso di rinuncia ad una parcella o ad una cella, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso della tassa pagata.

<sup>2</sup>Il posto divenuto libero torna in possesso del Comune.

**Feretri**

**Art. 12**

Un feretro può contenere un'unica salma, ad eccezione di quelle della madre e del neonato morti al momento del parto.

**Posa in superficie di urne cinerarie**

**Art. 13**

Prevvia autorizzazione del Municipio, la posa in superficie di urne cinerarie è consentita.

**Contrasegni delle sepolture**

**Art. 14**

Tombe, loculi, ossari, cinerari devono essere riconoscibili e contrassegnati con croce, monumento o simile.

**TITOLO III  
ESUMAZIONI**

**Esumazioni ordinarie**

**Art. 15**

<sup>1</sup>Le esumazioni ordinarie sono quelle derivanti dallo spurgo di tombe per rotazione dei relativi campi, oppure ordinate dal Municipio a seguito di estinzione delle concessioni.

<sup>2</sup>È competenza esclusiva del Municipio fissare il periodo minimo della rotazione nei campi comuni e nei campi a tempo determinato.

<sup>3</sup>In questi casi le spese sono a carico del Comune.

**Esumazioni straordinarie**

**Art. 16**

<sup>1</sup>Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite:

- a) per necessità di sistemazione o modifica del cimitero;
- b) per ordine dell'autorità giudiziaria;
- c) dietro richiesta motivata dei familiari ed autorizzata dal Municipio.

<sup>2</sup>Salvo nel caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento della sanità e della socialità – Ufficio di sanità – prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

<sup>3</sup>L'autorizzazione deve essere richiesta al succitato Dipartimento, da parte dei parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati.



MELIDE

<sup>4</sup>Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima del termine di 20 anni dovranno avvenire alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

<sup>5</sup>Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie di cui al cpv. 1 lett. c) sono a carico dei richiedenti.

**Avviso ai parenti**

**Art. 17**

Delle esumazioni è data comunicazione ai familiari del defunto, se non conosciuti all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.

**Ossa rinvenute**

**Art. 18**

Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni e non reclamate dai parenti sono raccolte e deposte nell'ossario comune.

**Retrocessione del posto**

**Art. 19**

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza il rimborso dell'eventuale tassa pagata, e deve essere ripristinato come in origine.

**TITOLO IV  
NORME EDILIZIE**

**Profondità delle fosse**

**Art. 20**

Le fosse devono avere le seguenti profondità:

- a) per un feretro 160 cm
- b) per due feretri 210 cm
- c) per un feretro nel campo per bambini fino a 10 anni 100 cm.

**Posa di monumenti o altro**

**Art. 21**

<sup>1</sup>Per la posa di monumenti o ricordi funebri di qualsiasi natura, dovrà essere inoltrata una richiesta scritta al Municipio corredata dal progetto in due esemplari, indicando nel contempo il testo delle iscrizioni e la designazione delle decorazioni e del materiale che verrà impiegato.

<sup>2</sup>Il Municipio ha la facoltà di imporre al progetto delle modifiche di carattere tecnico ed estetico.

<sup>3</sup>Ogni successivo cambiamento della struttura delle lapidi o di qualsiasi altra opera funeraria, deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

**Proprietà, manutenzione**

**Art. 22**

<sup>1</sup>I monumenti ed ogni altro ricordo funebre che venissero posati nel cimitero sono, per tutta la durata della concessione e fino alla loro rimozione, di proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione.

<sup>2</sup>Qualora un monumento pregiudica in qualche modo la sicurezza delle persone, i diritti di altri concessionari o il decoro del cimitero, è fatto obbligo agli interessati di eseguire



le opportune riparazioni.

<sup>3</sup>Nel caso di inadempimento, il Municipio provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese degli interessati.

**Dimensioni dei monumenti**

**Art. 23**

<sup>1</sup>Le dimensioni dei monumenti devono rispettare le seguenti dimensioni:

- a) singolo:
  - lunghezza 180 cm
  - larghezza 80 cm
  - altezza 130 cm al massimo
- b) doppio:
  - lunghezza 180 cm
  - larghezza 180 cm
  - altezza 130 cm al massimo
- c) singolo nel campo per bambini fino a 10 anni:
  - lunghezza 120 cm
  - larghezza 50 cm
  - altezza 50 cm al massimo

<sup>2</sup>In ogni campo i monumenti devono seguire l'allineamento secondo le disposizioni del Municipio.

<sup>3</sup>L'altezza indicata viene misurata dal terreno.

**Rimozione**

**Art. 24**

<sup>1</sup>Alla scadenza della concessione, i monumenti ed ogni altro segno funerario dovranno essere rimossi a cura dei concessionari.

<sup>2</sup>Se gli aventi diritto non ottemperano al ritiro dei segni funerari entro il termine prescritto, il Municipio vi provvederà a spese degli interessati e ne disporrà nel modo che crederà opportuno.

**Responsabilità**

**Art. 25**

<sup>1</sup>Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni arrecati da terzi a monumenti o a ricordi funebri eretti nel cimitero.

<sup>2</sup>È esclusa ogni responsabilità del Comune in caso di furto.

**Fiori e arbusti**

**Art. 26**

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti a basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio prescritto e non superino l'altezza massima di 1 metro.

**Esecuzione dei lavori**

**Art. 27**

<sup>1</sup>L'esecuzione dello scavo delle fosse e la successiva copertura, la posa dei monumenti o altri ricordi funebri, l'iscrizione sulle lastre dei cinerari – ossari, così come la sigillatura ermetica, devono essere effettuati da una azienda qualificata, a carico dei concessionari.

<sup>2</sup>Limitatamente nei campi comuni, lo scavo delle fosse e la





successiva copertura è eseguita a cura del Comune che si assume i relativi costi.

## TITOLO V CAMERA MORTUARIA

### Disposizioni

#### Art. 28

<sup>1</sup>Il cimitero dispone di una camera mortuaria destinata ad accogliere le salme degli aventi diritto alle sepoltura ai sensi dell'art. 6 in attesa del funerale o di eventuali indagini.

<sup>2</sup>L'addobbo funebre ed ogni altro intervento relativo ad accogliere le salme, sono completamente a carico del committente.

### Concessione

#### Art. 29

L'utilizzo della camera mortuaria è soggetta ad autorizzazione da richiedere al Municipio al momento del decesso.

### Responsabilità

#### Art. 30

Il Comune non si assume alcuna responsabilità riguardo la sorveglianza delle salme.

## TITOLO VI AREE DI SEPOLTURA

### Capitolo 1 Campi comuni

### Concessioni

#### Art. 31

Nei campi comuni è autorizzata l'inumazione di una singola salma per fossa, tranne nel caso previsto dall'art. 12.

### Tipo di casse

#### Art. 32

<sup>1</sup>Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità.

<sup>2</sup>Sono assolutamente vietate le casse di legno duro, di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione.

### Posa di monumenti

#### Art. 33

La posa in opera di manufatti funebri, non deve avvenire prima di un anno dall'inumazione. Durante questo lasso di tempo è permessa la formazione di un'aiuola bordata da cordoli in pietra o cemento.

### Capitolo 2 Campi per bambini fino a 10 anni

### Concessioni

#### Art. 34

Nei campi per bambini fino a 10 anni è autorizzata l'inumazione di una singola salma per fossa.

### Tipo di casse

#### Art. 35

<sup>1</sup>Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa



durabilità.

<sup>2</sup>Sono assolutamente vietate le casse di legno duro, di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione.

**Posa di monumenti**

**Art. 36**

La posa in opera di manufatti funebri, non deve avvenire prima di un anno dall'inumazione. Durante questo lasso di tempo è permessa la formazione di un'aiuola bordata da cordoli in pietra o cemento.

**Capitolo 3**

**Campi a tempo determinato**

**Concessioni**

**Art. 37**

<sup>1</sup>Nei campi a tempo determinato è possibile inumare fino a 2 salme sovrapposte e un numero indeterminato di urne cinerarie.

<sup>2</sup>Nuove concessioni saranno rilasciate esclusivamente di tipo singolo.

**Tipo di casse**

**Art. 38**

<sup>1</sup>Il feretro deve essere in legno.

<sup>2</sup>Sono assolutamente vietate le casse di zinco o di metallo in generale e di qualsiasi altro materiale di difficile decomposizione.

<sup>3</sup>Non è ammesso l'uso di sepolcreti in cemento.

**Capitolo 4**

**Tombe a tempo indeterminato**

**Concessioni**

**Art. 39**

<sup>1</sup>Le tombe a tempo indeterminato dei campi P, Q e R saranno esclusivamente utilizzate per la sepoltura in terra con possibilità di sovrapposizione.

<sup>2</sup>Le tombe nei campi A, C, M, N e O daranno diritto a sepolture in sepolcreti di cemento secondo le disposizioni tecniche del Municipio. In questi campi è autorizzata la costruzione di monumenti di tipo singolo o doppio.

<sup>3</sup>Le tombe nel campo C misurano 345 cm di lunghezza e al massimo 340 cm di larghezza.

<sup>4</sup>La concessione non può essere trasferita ad altri, se non per successione legittima. Qualora tutti i membri di una famiglia decedessero senza lasciare eredi legittimi, le aree adibite a tombe a tempo indeterminato diverranno proprietà del Comune dopo 30 anni dal decesso dell'ultimo avente diritto.

**Diritti di sepoltura**

**Art. 40**

<sup>1</sup>In questi campi il concessionario è autorizzato a inumare le salme dei membri e dei parenti della sua famiglia.

<sup>2</sup>Fanno parte della famiglia: i coniugi, i loro ascendenti e

---

---

---



discendenti e altre persone aventi un legame stretto con la famiglia.

<sup>3</sup>Ad eccezione del campo C, è possibile inumare al massimo due salme (singolo) o quattro salme (doppio), nonché un numero indeterminato di urne cinerarie.

**Tipo di casse**

**Art. 41**

Il feretro deve essere di legno duro per le sepolture in terra, mentre per quelle nei sepolcreti il feretro in legno deve racchiudere la cassa di zinco dotata di valvola idonea a neutralizzare i gas.

**Capitolo 5  
Cappella**

**Definizione**

**Art. 42**

È considerata cappella di famiglia quella concessa come tale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La stessa è adiacente allo scalone d'accesso alla parte superiore del cimitero.

**Concessione**

**Art. 43**

<sup>1</sup>Con l'entrata in vigore del presente regolamento non sono più concesse aree per la costruzione di cappelle.

<sup>2</sup>A scadenza della concessione l'area non potrà essere riassegnata ed il Comune diviene proprietario del monumento, senza obbligo di risarcimento da parte di quest'ultimo.

<sup>3</sup>La vigente concessione non può essere ceduta a terzi.

**Diritti di sepoltura**

**Art. 44**

<sup>1</sup>Hanno diritto di sepoltura nella cappella le salme, le ceneri o i resti del concessionario e della sua famiglia.

<sup>2</sup>Fanno parte della famiglia: i coniugi, i loro ascendenti e discendenti e altre persone aventi un legame stretto con la famiglia.

**Tipo di casse**

**Art. 45**

Il feretro in legno deve racchiudere la cassa di zinco dotata di valvola idonea a neutralizzare i gas.

**Esumazioni**

**Art. 46**

Qualora nella cappella risultino occupate tutte le celle, è facoltà del concessionario esumare i resti delle salme inumate da oltre 20 anni in un'urna speciale al fine di acquistare spazio, previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla Legge sanitaria cantonale.

**Protezione,  
conservazione**

**Art. 47**

<sup>1</sup>La cappella, tenuto conto della sua specificità, particolarità e unicità nel contesto dell'area del cimitero, è considerata un bene degno di protezione e conservazione.

<sup>2</sup>Il proprietario è tenuto a conservarla nella sua sostanza e a





provvedere alla sua manutenzione.

<sup>3</sup>Non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere le caratteristiche, la conservazione o il valore del monumento.

## **Capitolo 6**

### **Cinerari – ossari, loculi colombari**

#### **Ossario comune**

##### **Art. 48**

<sup>1</sup>Nell'ossario comune vengono deposte le ossa dei resti delle salme, senza alcuna distinzione e qualunque sia la loro provenienza, senza possibilità di ritornarne in possesso.

<sup>2</sup>L'ossario è posto sotto il piano di calpestio della camera mortuaria.

#### **Cinerari - ossari**

##### **Art. 49**

Gli ossari e i cinerari possono essere distinti a seconda della loro capienza come:

- a) a due urne;
- b) a quattro urne (di famiglia).

#### **Loculi colombari**

##### **Art. 50**

Per le tumulazioni nei loculi colombari sono prescritte:

- a) la duplice cassa (cassa di legno che racchiude quella di zinco);
- b) la valvola idonea a neutralizzare i gas;
- c) la bacinella di contenimento.

#### **Iscrizione**

##### **Art. 51**

<sup>1</sup>L'iscrizione sulla lastra di chiusura si limita al nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

<sup>2</sup>Il numero delle iscrizioni deve riflettere il numero delle urne presenti nella celletta.

<sup>3</sup>Sulla lastra di chiusura, fornita dal Comune, è permesso applicare un medaglione con fotografia per ogni defunto ed un unico vasetto portafiori.

<sup>4</sup>Il modello del medaglione, del vasetto e del carattere da utilizzare per le iscrizioni sono quelli prescritti dal Municipio.

## **TITOLO VII**

### **NORME DI POLIZIA**

#### **Orari di apertura**

##### **Art. 52**

Il cimitero rimane di regola sempre aperto, salvo decisione contraria del Municipio.

#### **Divieti**

##### **Art. 53**

Nel cimitero comunale è vietato:

- a) fumare
- b) introdurre animali
- c) circolare con veicoli a motore ad eccezione di quelli necessari all'esecuzione di lavori debitamente autorizzati





- d) depositare o vendere oggetti funebri, piantine e fiori, nonché esporre insegne o avvisi pubblicitari
- e) qualsiasi atto o comportamento indecoroso

**Ordine, pulizia**

**Art. 54**

<sup>1</sup>Il Comune è tenuto alla pulizia dei viali e degli stabili e provvede affinché l'intero sedime del cimitero conservi un aspetto decoroso.

<sup>2</sup>I privati devono occuparsi della sostituzione dei fiori, nonché della pulizia e manutenzione ordinaria delle tombe. I rifiuti devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori.

<sup>3</sup>È vietato depositare vasi sul terreno comune, ai piedi di colombari e cinerari, ad eccezione nel periodo compreso fra il 15 ottobre e il 30 novembre.

<sup>4</sup>È facoltà del Municipio di provvedere alla rimozione di vasi o altri oggetti che non rispettino il decoro del luogo e quanto disposto al capoverso 3 del presente articolo.

**TITOLO VIII  
SERVIZI FUNEBRI**

**Generalità**

**Art. 55**

<sup>1</sup>I servizi funebri sul territorio del Comune devono essere affidati ad aziende in possesso di autorizzazione cantonale d'esercizio.

<sup>2</sup>Le spese per i servizi sono a carico degli eredi.

**Orari**

**Art. 56**

<sup>1</sup>Di regola non sono autorizzati funerali in domenica e nei giorni festivi riconosciuti.

<sup>2</sup>Il Municipio può concedere delle deroghe per casi particolari.

**Percorso cortei funebri**

**Art. 57**

I cortei funebri devono avvenire tramite la via più breve e di regola seguendo il percorso fissato dal Municipio, ritenuto che

- i funerali nelle forme religiose partono dalla chiesa parrocchiale per il cimitero o il crematorio;
- i funerali nelle forme civili partono dall'ingresso del cimitero.

**TITOLO IX  
TASSE DI CONCESSIONE**

**Ammontare**

**Art. 58**

Le tasse di concessione sono così stabilite:

- 1. camera mortuaria  
una tantum Fr. 50.-
- 2. Tombe in campi comuni

---

---

---



MELIDE

a)	domiciliati o attinenti	Fr.	200.-
b)	altri	Fr.	400.-
3.	Tombe a tempo determinato		
a)	domiciliati o attinenti	Fr.	1'000.-
b)	altri	Fr.	2'000.-
c)	rinnovo – domiciliati o attinenti	Fr.	300.-
d)	rinnovo – altri	Fr.	600.-
e)	sovrapposizione – domiciliati o attinenti	Fr.	300.-
f)	sovrapposizione – altri	Fr.	600.-
4.	Tombe a tempo indeterminato		
4.1	campi P, Q, R (in terra)		
4.1.1	singola		
a)	domiciliati o attinenti	Fr.	2'600.-
b)	altri	Fr.	5'200.-
c)	sovrapposizione – domiciliati o attinenti	Fr.	300.-
d)	sovrapposizione – altri	Fr.	600.-
4.1.2	doppia		
a)	domiciliati o attinenti	Fr.	5'200.-
b)	altri	Fr.	10'400.-
c)	sovrapposizione – domiciliati o attinenti	Fr.	300.-
d)	sovrapposizione – altri	Fr.	600.-
4.2	campi A, C, M, N, O (con sepolcreti)		
4.2.1	singola		
a)	domiciliati o attinenti	Fr.	2'600.-
b)	altri	Fr.	5'200.-
c)	sovrapposizione – domiciliati o attinenti	Fr.	300.-
d)	sovrapposizione – altri	Fr.	600.-
4.2.2	doppia		
a)	domiciliati o attinenti	Fr.	5'200.-
b)	altri	Fr.	10'400.-
c)	sovrapposizione – domiciliati o attinenti	Fr.	300.-
d)	sovrapposizione – altri	Fr.	600.-
5.	Ossari – cinerari		
5.1	per 2 urne		
a)	domiciliati o attinenti	Fr.	600.-
b)	altri	Fr.	1'200.-
c)	per seconda urna	Fr.	200.-
5.2	per 4 urne		
a)	domiciliati o attinenti	Fr.	900.-
b)	altri	Fr.	1'800.-
c)	per seconda urna	Fr.	200.-
d)	per terza urna	Fr.	200.-
e)	per quarta urna	Fr.	200.-
6.	Loculi colombari		
a)	domiciliati o attinenti	Fr.	2'600.-
b)	altri	Fr.	5'200.-
7.	Tombe per bambini	gratuito	



8. Altre tasse
- a) autorizzazione posa monumenti Fr. 50.-
  - b) autorizzazione esumazioni straordinarie Fr. 50.-

**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Validità e durata delle concessioni esistenti**

**Art. 59**

<sup>1</sup>Le concessioni e autorizzazioni esistenti mantengono la loro validità fino alla scadenza.

<sup>2</sup>Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per aree a tempo indeterminato si intendono per un periodo di 99 anni dalla data di concessione o, in mancanza di questa, da quella della prima sepoltura.

**Ampliamento o modifica del cimitero**

**Art. 60**

<sup>1</sup>È facoltà del Comune rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento, per altre modifiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

<sup>2</sup>In questo caso, il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente al primitivo ed esegue a proprie spese la ricostruzione della tomba, nonché la traslazione della salma o dei resti.

**Soppressione o trasferimento del cimitero**

**Art. 61**

<sup>1</sup>Nel caso di soppressione del cimitero o di trasferimento in altro luogo, cessano tutti i diritti dei concessionari.

<sup>2</sup>Al Comune rimane l'obbligo di traslare le salme ed i resti al nuovo cimitero, ritenuti i diritti acquisiti dai concessionari precedenti.

**Contravvenzioni**

**Art. 62**

<sup>1</sup>Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa fino all'importo di Fr. 10'000.-.

<sup>2</sup>È riservata l'azione penale e di risarcimento.

**Contestazioni**

**Art. 63**

<sup>1</sup>Il Municipio decide sulle contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e termini di legge.

**Altre disposizioni**

**Art. 64**

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

**Abrogazione**

**Art. 65**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il regolamento del cimitero del 27.9.1968 ed ogni altra



MELIDE

disposizione contraria.

**Entrata in vigore**

**Art. 66**

Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato in virtù dell'art. 190 LOC.

Approvato dal Municipio con risoluzione n° 963 del 25.10.2010

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.2.2011

Approvato dalla Sezione degli enti locali – Inc. no. 150 RE 11394 dell'11.5.2011

---

---

---



## SOMMARIO

---

TITOLO I.....	1
DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1    Scopo.....	1
Art. 2    Proprietà, ubicazione.....	1
Art. 3    Amministrazione .....	1
Art. 4    Registro delle sepolture.....	1
TITOLO II.....	1
INUMAZIONI .....	1
Art. 5    Autorizzazione .....	1
Art. 6    Diritto alla sepoltura.....	1
Art. 7    Suddivisione e disposizione .....	2
Art. 8    Concessioni .....	2
Art. 9    Durata e rinnovo della concessione.....	2
Art. 10   Effetto della concessione.....	3
Art. 11   Rinuncia della concessione .....	3
Art. 12   Feretri .....	3
Art. 13   Posa in superficie di urne cinerarie .....	3
Art. 14   Contrassegni delle sepolture.....	3
TITOLO III .....	3
ESUMAZIONI.....	3
Art. 15   Esumazioni ordinarie.....	3
Art. 16   Esumazioni straordinarie.....	3
Art. 17   Avviso ai parenti .....	4
Art. 18   Ossa rinvenute .....	4
Art. 19   Retrocessione del posto.....	4
TITOLO IV .....	4
NORME EDILIZIE.....	4
Art. 20   Profondità delle fosse.....	4
Art. 21   Posa di monumenti o altro.....	4
Art. 22   Proprietà, manutenzione.....	4
Art. 23   Dimensioni dei monumenti .....	5
Art. 24   Rimozione .....	5
Art. 25   Responsabilità .....	5
Art. 26   Fiori e arbusti .....	5
Art. 27   Esecuzione dei lavori .....	5
TITOLO V .....	6
CAMERA MORTUARIA.....	6
Art. 28   Disposizioni.....	6
Art. 29   Concessione.....	6
Art. 30   Responsabilità .....	6

---

---

---



TITOLO VI.....	6
AREE DI SEPOLTURA .....	6
Capitolo 1 Campi comuni .....	6
Art. 31 Concessioni .....	6
Art. 32 Tipo di casse.....	6
Art. 33 Posa di monumenti .....	6
Capitolo 2 Campi per bambini fino a 10 anni .....	6
Art. 34 Concessioni .....	6
Art. 35 Tipo di casse.....	6
Art. 36 Posa di monumenti .....	7
Capitolo 3 Campi a tempo determinato .....	7
Art. 37 Concessioni .....	7
Art. 38 Tipo di casse.....	7
Capitolo 4 Tombe a tempo indeterminato.....	7
Art. 39 Concessioni .....	7
Art. 40 Diritti di sepoltura .....	7
Art. 41 Tipo di casse.....	8
Capitolo 5 Cappella.....	8
Art. 42 Definizione .....	8
Art. 43 Concessione.....	8
Art. 44 Diritti di sepoltura .....	8
Art. 45 Tipo di casse.....	8
Art. 46 Esumazioni .....	8
Art. 47 Protezione, conservazione .....	8
Capitolo 6 Cinerari – ossari, loculi colombari .....	9
Art. 48 Ossario comune .....	9
Art. 49 Cinerari - ossari .....	9
Art. 50 Loculi colombari .....	9
Art. 51 Iscrizione .....	9
TITOLO VII.....	9
NORME DI POLIZIA.....	9
Art. 52 Orari di apertura .....	9
Art. 53 Divieti.....	9
Art. 54 Ordine, pulizia.....	10
TITOLO VIII .....	10
SERVIZI FUNEBRI .....	10
Art. 55 Generalità .....	10
Art. 56 Orari .....	10
Art. 57 Percorso cortei funebri .....	10
TITOLO IX .....	10
TASSE DI CONCESSIONE.....	10
Art. 58 Ammontare.....	10
TITOLO X .....	12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	12
Art. 59 Validità e durata delle concessioni esistenti .....	12

---

---

---



MELIDE

Art. 60	Ampliamento o modifica del cimitero.....	12
Art. 61	Soppressione o trasferimento del cimitero .....	12
Art. 62	Contravvenzioni .....	12
Art. 63	Contestazioni.....	12
Art. 64	Altre disposizioni .....	12
Art. 65	Abrogazione .....	12
Art. 66	Entrata in vigore .....	13

---

---

---